

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3818 del 09/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE - RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CADEO, STRADA CASONI N. 75, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3999 del 09/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE - RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CADEO, STRADA CASONI N. 75, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOLE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2832 del 31/05/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Cadeo con provvedimento conclusivo prot. n. 10077 del 14/07/2023, assunto al prot. ARPAE n. 123167 del 14/07/2023, in favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (P.I./C.F. 01132870336), per l'attività di "allevamento di galline ovaiole" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della rete di bonifica giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. ARPAE n. 58855/2020;
- art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06;
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera* di cui all'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;

- con nota prot. n. 2704 del 24/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 34828 del 24/02/2026, il SUAP del Comune di Cadeo ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del procedimento unico per "Ristrutturazione ed ampliamento strutture agricole aziendali" presso l'insediamento sito in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75, comprensivo dell'istanza di modifica sostanziale di AUA per l'attività di "allevamento di galline ovaiole", presentato dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (P.I./C.F. 01132870336); all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

- l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal procuratore della ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S., (pratica Sinadoc 7934/2026) per l'attività di "allevamento di galline ovaiole" svolta in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75, è relativa ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013 – art. 124 del D.Lgs.152/06 *autorizzazione agli scarichi di acque reflue*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale giusta Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cadeo e acquisita al prot. ARPAE n. 58855/2020 (proseguimento senza modifiche);

- art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all'autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale);
- *art. 3, comma 1, lett. e)* - comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico (nuovo);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

“Tutela delle acque dall'inquinamento” :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- questo Servizio con nota prot. n. 45559 del 11/03/2026, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Cadeo ha richiesto la documentazione a completamento relativamente alla "adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 4319 del 25/03/2026, assunta al prot. ARPAE n. 55168 del 25/03/2026, il SUAP del Comune di Cadeo ha trasmesso la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 58448 del 30/03/2026 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 68728 del 15/04/2026 questo Servizio, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal SUAP, ha richiesto le integrazioni, comprensive della documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. n. 58448 /2026;
- con nota prot. n. 7133 del 20/05/2026, assunta al prot. ARPAE n. 92447 del 20/05/2026, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 102298 del 05/06/2026, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;

RISCONTRATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano Comunale di zonizzazione acustica e dalla legge, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale, (acquisita al prot. ARPAE n. 92447 del 20/05/2026);

DATO atto che, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA (con revisione dei titoli posseduti dallo stabilimento, compresa la matrice "scarichi"):

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Presidio di Fiorenzuola d'Arda, prot. n. 102080 del 05/06/2026 in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- nota prot. n. 9093 del 01/07/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 120089 in pari data, con cui il Comune di Cadeo :
 - per quanto riguarda la matrice "scarichi" ha espresso atto di assenso al proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione vigente, confermando le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale prot. n. 5355 del 22/04/2020, acquisita al prot. ARPAE n. 58855 in pari data;
 - per quanto concerne la matrice "impatto acustico" ha espresso parere favorevole, con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (P.I./C.F. 01132870336), per l'attività di "allevamento di galline ovaiole" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75 (che è anche sede legale), e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (P.I./C.F. 01132870336), per l'attività di "allevamento di galline ovaiole" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Cadeo, Strada Casoni n. 75 (che è anche sede legale), che comprende i titoli abilitativi ambientali di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo S.Eurosia" confluyente nel "Canale del Bosco", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria (modifica sostanziale)	lett. d), DPR 59/2013 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;	ARPAE
Utilizzazione agronomica (modifica sostanziale)	lett. b), DPR 59/2013 - <i>comunicazione di utilizzazione agronomica</i> degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE
Rumore (nuovo)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2832 del 31/05/2023;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare, per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1, sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo S.Eurosia" confluyente nel "Canale del Bosco";
- *Allegato 2 - Adesione all'autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- *Allegato 3 - Comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP

e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cadeo per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

5. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale di scolo S.Eurosia" confluyente nel "Canale del Bosco"**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 7934-26 (Attività istruttoria n. 16 del 07/07/2026)
SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (C.F./P.IVA 01132870336) - Attività di allevamento galline ovaiole - Stabilimento sito in Comune di CADEO, Strada Casoni, 75
DESCRIZIONE
<p>Per quanto concerne la matrice "scarichi" la Ditta ha dichiarato, nell'istanza, il "proseguimento senza modifiche".</p> <p>Dall'insediamento origina lo scarico S1 di acque reflue domestiche (carico organico generato 1 A.E.), derivanti dal servizio igienico destinato agli addetti aziendali, trattate mediante una fossa Imhoff; un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 3 A.E.).</p> <p>I reflui in uscita dall'impianto di trattamento recapitano nel corpo idrico superficiale "Canale di scolo S.Eurosia" confluyente nel Canale di Bonifica "Canale del Bosco".</p> <p>Dal confronto tra la Planimetria allegata alla presente istanza ("Linea Carichi Planimetria – Tav. 02 – Disegno 803 del 15/12/2025) con quella allegata all'Autorizzazione del Comune di Cadeo prot. n. 5355 del 22/04/2020, si rileva che per lo scarico S1 di acque reflue domestiche non vi sono state variazioni.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale di scolo S.Eurosia" confluyente nel "Canale del Bosco", si impartiscono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;2. dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;3. i pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;4. lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalla vasca Imhoff, dal degrassatore e dal controlavaggio del filtro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;5. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;6. qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata ecc) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni. <p>È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti</p>
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Planimetria "Linea Carichi Planimetria – Tav. 02 – Disegno 803 del 15/12/2025 allegata all'istanza trasmessa in data 24/02/2026 prot. n. 34828

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 7934-26 (Attività istruttoria n. 11 del 15/04/2026)
SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (C.F./P.IVA 01132870336) - Attività di allevamento galline ovaiole - Stabilimento sito in Comune di CADEO, Strada Casoni, 75
DESCRIZIONE
<p>Da quanto prodotto emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'adesione all'autorizzazione di carattere generale riguarda Allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.LGS 152/06 , pertanto è riconducibile al punto 4.37 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi; • l'intervento consiste nella realizzazione di una struttura di allevamento ed il suo collegamento tramite nastro trasportatore, protetto da un "tunnel", alle strutture esistenti, ove sono posizionate le attrezzature per la raccolta ed il confezionamento delle uova; • per la verifica del rispetto del numero massimo dei capi allevati, è stata considerata la presenza effettiva di capi in allevamento, ovvero quella derivante dall'applicazione del disciplinare del soccidante che prevede una superficie unitaria di stabulazione (SUA) pari ad almeno 0,18 m2/capo, come indicato anche nelle relazioni di progetto per le strutture di allevamento esistenti in azienda, valore superiore al minimo richiesto per l'adesione al disciplinare biologico (0,167 m2/capo). Il numero posti effettivi è pari a 35.511 capi (6392,00 m2/ 0,18m2/capo); Tale numero di capi risulta leggermente inferiore alla capienza massima della struttura, considerata quale potenzialità massima di allevamento teorica (38352 capi); • l'azienda esclude la necessità della presentazione di istanza per nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA) in quanto trattasi di un'installazione che disporrà una potenzialità massima di allevamento inferiore ai 40.000 capi.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per effetto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le <u>emissioni in atmosfera</u> , il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpa n. 34828 del 24.2.2026.

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 7934-26 (Attività istruttoria n. 17 del 08/07/2026)
SOCIETA' AGRICOLA SANTA EUROSIA S.S. (C.F./P.IVA 01132870336) - Attività di allevamento galline ovaiole - Stabilimento sito in Comune di CADEO, Strada Casoni, 75
DESCRIZIONE
<p>Dalla documentazione emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'allevamento di galline ovaiole è condotto nel sito in oggetto (cod Ausl 007PC099), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati; ● la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 42036 del 09/02/2026 prot n. 24552, è pari a 28000 galline ovaiole (corrispondenti a 50,4 t di peso vivo) allevate a terra; ● ad oggi per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di una vasca in cemento scoperta (86 mc); per la conservazione della pollina prodotta vengono utilizzate le zone di stabulazione permanente dei capannoni; ● la modifica dello stabilimento consiste: <ul style="list-style-type: none"> ○ nel potenziamento dell'attività di allevamento in essere con la realizzazione di un nuovo ricovero, in aggiunta ai due esistenti, per l'allevamento di galline ovaiole a terra del tipo "free range" in conformità al disciplinare biologico. La nuova struttura di allevamento, avente una superficie di 1983 mq (14,8 m. x 134 m.), sarà collegata, tramite nastro trasportatore protetto da un "tunnel", alle strutture esistenti, ove sono posizionate le attrezzature per la raccolta ed il confezionamento delle uova; ○ nella realizzazione di una nuova platea coperta (avente una superficie di 284,4 mq ed un volume utile pari a 569 mc) per lo stoccaggio della pollina, al fine di garantire una corretta gestione agronomica dell'effluente nei casi in cui le operazioni di svuotamento e pulizia dei ricoveri (eseguiti esclusivamente a fine ciclo di allevamento, della durata pari a 13 mesi) ricadano in periodi in cui non è consentita la distribuzione diretta in campo (divieto di spandimento). La platea è dotata di un sistema di raccolta dell'eventuale percolato, collegato alla rete fognaria esistente per la veicolazione al pozzettone di raccolta del refluo prodotto in forma liquida; ● l'azienda aderisce al disciplinare di produzione biologico, applicherà quindi una densità di allevamento molto inferiore rispetto ai sistemi di allevamento convenzionali. Il vigente contratto di soccida per la produzione di uova in accordo con il disciplinare biologico prevede l'applicazione di una superficie unitaria di stabulazione pari ad almeno 0,1667 mq/capo (6 capi/mq). Applicando tale densità di allevamento, la potenzialità massima di allevamento ad intervento ultimato sarà pari a 38.352 posti, considerando una Superficie Utile di Allevamento (per i tre ricoveri) pari a 6392 mq. La Ditta ha precisato che le superfici destinate a nido nei Ricoveri 1 e 3 non rientrano nella superficie utile o zona utilizzabile ai fini del calcolo della densità di allevamento ; ● gli effluenti prodotti, costituiti prevalentemente da pollina e lettiera, daranno origine ad un quantitativo di azoto totale prodotto pari a 17.642 kgN/anno; ● le aree esterne adibite al pascolamento degli animali verranno ampliate, passando dagli attuali 12.07.45 Ha, ad una superficie di 16.34.59 Ha (Comune di Cadeo, fg. 32 mapp. 16 - 60 - 101 - 104 - 107 - 109 - 112) che saranno accessibili alle galline per 4 mesi all'anno. In tale periodo, le galline resteranno confinate per 12 delle 24 ore della giornata e, pertanto, viene stimato che il quantitativo di azoto prodotto direttamente su tali aree di pascolamento, sarà circa 2.823 kgN/anno; il carico medio di azoto zootecnico al campo derivante dalla deposizione diretta delle deiezioni sarà pari a circa 173 kgN/Ha; ● i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 42036 hanno superficie complessiva pari a 98,12 Ha, di cui 58,37 Ha in zona vulnerabile ai Nitrati e 39,75 Ha in zona ordinaria, e possono accogliere 23438,3 kgN/anno;

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero massimo di animali che potranno essere allevati in seguito alla realizzazione delle nuove strutture per la stabulazione, tenendo conto dei parametri di S.U.S. previsti per il metodo di produzione "biologico", dovrà essere pari a 38352 capi (circa 76,70 t di peso vivo);
- b) qualora la ditta intenda modificare la tipologia di allevamento, passando dal sistema di produzione di tipo "biologico" a "intensivo", dovrà preventivamente e tempestivamente rendere nota ad Arpae e al Comune di Cadeo, la modifica del sistema di produzione da introdurre e, in tale caso, dovrà attivare tutte le relative procedure eventualmente necessarie all'aggiornamento/ottenimento dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività;
- c) dovrà essere garantito lo sviluppo di vegetazione nell'area esterna individuata per il razzolamento delle galline ovaiole, con caratteristiche idonee ad assorbire l'azoto deposto direttamente sul campo e ad evitare zone di impaludamento. A tale fine dovrà essere privilegiata una modalità di accesso degli animali all'area che preveda la rotazione dei capi o qualunque altra modalità che possa assicurare il mantenimento della copertura vegetale;
- d) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- f) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- g) l'accumulo temporaneo della pollina in campo dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni previste agli artt. 10 e 34 del R.R. n. 2/2024, rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III del Regolamento stesso;
- h) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Tutti i riferimenti sono riportati nelle seguenti Planimetrie:

"Localizzazione delle opere in progetto - Planimetria generale - Estratto catastale - Estratto PUG - Tavola n° 01 - Disegno 803 del 15/12/2025" allegata all'istanza, trasmessa il 24/02/2026 prot. Arpae n. 34828;

"Linea carichi - Planimetria - Tavola n° 02 - Disegno 803 del 15/12/2025" allegata all'istanza, trasmessa il 24/02/2026 prot. Arpae n. 34828;

"Superficie di Razzolamento - Estratto Catastale - Tavola n° 09 - Disegno 793 del 24/09/2025" trasmessa con le integrazioni del 20/05/2026 prot. n. 7133 (Prot. Arpae n. 92447).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.